

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Avvio da gennaio 2021

di Vincenzo Pollastrini

Legge n.232/2016, art.1, commi da 540 a 544; Decreto Legge n.124/2019, art.19 e art.20; Decreto Legge n.34/2020, art.141; Provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020; Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 novembre 2020

Agenzia delle Entrate, guida informativa del 9 dicembre 2020

Sono previste dal 2021 estrazioni di premi in denaro abbinate ad acquisti con moneta elettronica (carte, bancomat, Satispay, ecc.) presso esercenti

La prima estrazione è prevista per giovedì 14 gennaio 2021 (acquisti dal 4 gennaio al 10 gennaio)

L'estrazione del biglietto del consumatore genera anche la vincita per l'esercente

I consumatori interessati a partecipare devono prima ottenere il codice lotteria (è già possibile)

Gli esercenti devono poter disporre di idonei registratori telematici collegati con il sistema di pagamento elettronico

Da non confondere con il rimborso in denaro del 10% (con limiti) nei pagamenti con moneta elettronica (*cashless*), già in vigore dall'8 dicembre, per il quale si veda quanto pubblicato sul nostro sito *Premi in denaro per i pagamenti elettronici (cashback)*

Non sono ammessi i pagamenti via web

QUALI CONSUMATORI POSSONO ADERIRE

La lotteria è riservata alle **persone fisiche maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato** alla data dell'acquisto. Sono dunque esclusi, ad esempio, gli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE.

Chi vuole partecipare deve poter disporre di un **codice lotteria**, abbinato al proprio codice fiscale.

COME SI GENERA IL CODICE LOTTERIA

La procedura, contrariamente ad altre circostanze, è piuttosto **semplice**, ed è **già attiva** (anche se gli acquisti che daranno diritto alle estrazioni di premi potranno essere effettuati soltanto dal 2021).

Ecco i passi da compiere:

- Accedere al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it
- Cliccare su “*partecipa ora*”
- Digitare nell’apposito spazio il proprio codice fiscale e barrare la casella relativa alle condizioni privacy
- Digitare il codice sicurezza visualizzato
- Cliccare su “*genera il codice*”

Il codice generato può essere scaricato e stampato, o salvato su dispositivo mobile (es. telefono cellulare) per mostrarlo all’ercente.

Il consumatore può generare più codici associati al proprio codice fiscale, tutti ugualmente validi.

PER QUALI ACQUISTI E’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria degli scontrini riguarda gli acquisti di beni o servizi presso esercenti che effettuano operazioni di cui all’art.22, D.P.R. n.633/1972, dunque (soltanto per citarne alcuni) acquisti di beni/ servizi presso **negozi, bar, ristoranti, supermercati, alberghi, estetisti, parrucchieri, artigiani**, ecc. – si tratta in sostanza degli esercenti **tenuti alla trasmissione dei corrispettivi mediante registratori telematici**.

Soltanto gli **acquisti di almeno un euro** consentono la partecipazione alla lotteria. Immaginiamo di prendere un caffè in un bar in cui il costo sia ancora di 90 centesimi. Non è possibile partecipare alla lotteria se non si aggiunge un altro acquisto (es. cornetto) che porti il totale ad almeno 1 euro.

Sono ESCLUSI i seguenti acquisti:

- Beni e servizi acquistati nell’esercizio di arti o professioni

- Acquisti in contanti
- Acquisti via web (commercio elettronico)
- Acquisti deducibili/detraibili, per i quali il consumatore richiede all' esercente di acquisire il proprio codice fiscale per usufruire di deduzioni/detraazioni fiscali (es. acquisti di prodotti sanitari in farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.). Pertanto all' esercente o si consegna il codice lotteria, o il codice fiscale.
- Acquisti documentati con fattura elettronica o trasmessi al sistema TS – tessera sanitaria (potranno partecipare soltanto dopo l'approvazione di uno specifico decreto applicativo)

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE PER CONSENTIRE AL PROPRIO CLIENTE DI PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Deve disporre di un **registratore telematico con software aggiornato** per poter memorizzare e trasmettere i dati necessari per la lotteria (si veda, sul nostro sito, lotteria degli scontrini, del 6 novembre 2019).

Deve naturalmente disporre anche di un **sistema di pagamento elettronico** (lettore Pos, carte di credito, ecc.), in quanto la lotteria è preclusa per i pagamenti in contanti (così come è preclusa per i pagamenti web).

L'Agenzia delle entrate consiglia pertanto all' esercente di **verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico se il software è aggiornato per poter partecipare alla lotteria degli scontrini**. Consiglia inoltre di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico e di dotarsi di un codice a barre per poter registrare in automatico (eliminando la possibilità di errore) il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.

Tuttavia, ricordiamo, il codice lotteria può essere anche semplicemente digitato dall' esercente.

Il cliente che intende partecipare alla lotteria degli scontrini **mostrerà all' esercente il proprio codice lotteria** al momento dell' acquisto e **prima del pagamento**, senza alcun obbligo di identificarsi.

PRIMA DI EMETTERE LO SCONTRINO l'esercente, al momento della registrazione dell'operazione sul registratore telematico, deve memorizzare il codice lotteria mostratogli dal cliente, dunque:

- **Digita sul tastierino del registratore telematico il codice lotteria** (o, se dotato della necessaria apparecchiatura, lo scansiona con un **lettore ottico** collegato al registratore telematico)
- **Memorizza** i dati dell'operazione
- Accetta il **pagamento con carta**, bancomat o altro strumento elettronico
- Emette il documento commerciale di vendita o prestazione (quello che una volta si chiamava **scontrino**)
- Controlla il documento commerciale: **lo scontrino deve contenere il codice lotteria**, e l'evidenza che vi è stato un **pagamento elettronico**
- **Consegna al cliente** il documento commerciale (scontrino)

Il registratore telematico, in automatico, **trasmette i dati** al sistema della lotteria, gestito dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dopo le verifiche di rito, **l'Agenzia delle entrate** invia un esito di accettazione o scarto. In caso di accettazione vengono indicati eventuali corrispettivi che, non avendo superato i controlli, non sono validi per la lotteria. Gli esercenti possono controllare i corrispettivi trasmessi in apposita area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito dell'Agenzia delle entrate.

Successivamente i dati vengono trasmessi dall'Agenzia delle entrate **all'Agenzia delle dogane e dei monopoli** per l'alimentazione della **banca dati del Sistema Lotteria**.

Gli esercenti che trasmettono i corrispettivi mediante procedura web "*documento commerciale online*", mediante portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito dell'Agenzia delle entrate, devono inserire manualmente il codice lotteria nell'apposito campo, nel momento in cui predispongono il documento commerciale. Occorre una connessione sempre attiva per la corretta esecuzione dell'intera procedura.

BIGLIETTI VIRTUALI

Il Sistema Lotteria **converte il corrispettivo in un numero di biglietti virtuali**, per la partecipazione alle estrazioni, pari ad **un biglietto per ogni euro di corrispettivo**. Se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi, si arrotonda all'unità di euro superiore. Dunque un corrispettivo di € 1,50 si converte in due biglietti virtuali.

Per corrispettivi pari o superiori a € 1000 il **numero massimo di biglietti** generati è pari a **1.000**.

I **corrispettivi annullati o resi** non danno diritto a vincite.

Se il consumatore esercita il diritto di **opposizione al trattamento dei dati** (privacy) o di **cancellazione** dei dati, il suo corrispettivo **non dà diritto a vincite**.

ESTRAZIONE

Ogni corrispettivo (a cui, come abbiamo visto, possono corrispondere uno o più biglietti, fino ad un massimo di 1000) partecipa, in base alla data di acquisizione al Sistema Lotteria, a:

- Una **estrazione settimanale**, con **15 premi** da **€ 25.000** ciascuno per ogni settimana (**€ 5.000 per l' esercente**). L'estrazione avviene di **giovedì**, e si riferisce ai corrispettivi acquisiti al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente
- Una **estrazione mensile**, con **10 premi** da **€ 100.000** ciascuno per ogni mese (**€ 20.000 per l' esercente**). L'estrazione avviene il **secondo giovedì del mese**, e si riferisce ai corrispettivi acquisiti al Sistema Lotteria nel mese precedente rispetto a quello dell'estrazione
- Una **estrazione annuale**, con **1 premio** da **€ 5.000.000** (**€ 1.000.000 per l' esercente**). L'estrazione avviene a **data da destinarsi**, e riguarda i corrispettivi acquisiti al Sistema Lotteria nell'anno precedente rispetto a quello dell'estrazione, tenendo conto anche dei premi non reclamati entro i termini

L'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo se il giovedì coincide con una festività nazionale riconosciuta agli effetti civili. Il calendario può subire variazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il calendario comunque è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia e nell'area pubblica del Portale Lotteria.

L'estrazione avviene mediante l'utilizzo di un RNG (*Random Number Generator*), un sistema che genera numeri casuali.

I biglietti vincenti sono quelli che coincidono con i numeri così generati.

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l'esercente (anche se, come abbiamo visto, in misura inferiore)

COME CONTROLLARE L'ESTRAZIONE

Sul Portale Lotteria, oltre all'**area pubblica** (che contiene informazioni sul calendario, il numero dei biglietti e delle vincite, il codice dei documenti vincenti, le modalità di partecipazione e di riscossione, la normativa, ecc.), esiste anche un'**area riservata** per ciascun consumatore (o esercente, visto che anche gli esercenti ricevono premi).

Per poter accedere all'area riservata occorre utilizzare l'identità digitale SPID Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure le credenziali Fisconline/Entratel (nome utente, password e codice PIN) rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Nell'area riservata le vincite sono indicate all'accesso.

Nell'area riservata il consumatore (o esercente) inoltre può:

- Consultare il proprio profilo (es. email-PEC per eventuali comunicazioni, contatti telefonici, codice lotteria, ecc.)
- Verificare il proprio scontrino ed il numero di biglietti virtuali associati
- Conoscere, oltre alla propria vincita, i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine per riscuotere il premio
- Esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati o alla cancellazione degli stessi.
Attenzione: questa funzione fa perdere il diritto di partecipare alla lotteria
- **Segnalare** (ma questa funzione dovrebbe essere possibile anche nell'area pubblica) eventuali disfunzioni, ivi compreso il caso dell'**esercente che si rifiuta di acquisire il codice lotteria** (questa segnalazione potrà essere utilizzata da Agenzia delle entrate e

Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione – **potrebbe pertanto dare luogo a verifiche ed accertamenti**)

L'**Agenzia delle dogane** comunque provvede a **comunicare la vincita tramite indirizzo PEC**, se fornito nel settore area riservata.

Se la PEC non è attiva, o è satura (o non è stato inserito un indirizzo PEC), la comunicazione avviene fisicamente, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**, all'indirizzo di residenza o domicilio fiscale.

In ogni caso, **entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazione** il vincitore è tenuto a comunicare o confermare le **modalità prescelte di pagamento**. Se la comunicazione al vincitore avviene all'indirizzo di residenza o domicilio fiscale, occorre **recarsi entro detto termine** presso la sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente (in base alla propria residenza o domicilio fiscale) per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.

Chi al momento della comunicazione non risiede più in Italia, viene avvisato presso l'ultimo domicilio fiscale disponibile in Anagrafe tributaria.

I premi non reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione vengono persi e rimessi in palio per successive estrazioni: un valido motivo per non fidarsi delle sole comunicazioni (il **consiglio** è quello di accedere all'**area riservata per un'ulteriore forma di controllo**).

Il pagamento avviene esclusivamente mediante **bonifico bancario** (assegno circolare non trasferibile per chi è sfornito di conto bancario).

I premi in oggetto **non sono tassabili**.

Anzio, 10 dicembre 2020

Vincenzo Pollastrini

